



**Parte Speciale**

**Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione**

**Articolo 2 S: Durata**

**Articolo 3 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia**

**Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico del Fornitore**

**Articolo 5 S: Proprietà delle apparecchiature**

**Articolo 6 S: Garanzie**

**Articolo 7 S: Subappalto**

**Articolo 8 S: Consegna**

**Articolo 9 S: Verifica di conformità**

**Articolo 10 S: Penali**

**Articolo 11 S: Corrispettivo**

**Articolo 12 S: Fatturazione e pagamento**

**Articolo 13 S: Condizione particolare di risoluzione**

**Articolo 14 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

**Parte Generale**

**Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici**

**Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali**

**Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze retributive e contributive**

**Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza**

**Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore**

**Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software**

**Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti, ove applicabile**

**Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa**

**Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali**

**Articolo 10 G: Garanzia definitiva**

**Articolo 11 G: Recesso**

**Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito**

**Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi**

**Articolo 14 G: Subappalto**

**Articolo 15 G: Foro esclusivo**

**Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali**

**Articolo 17 G: Risoluzione**

**Articolo 18 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico**

**- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza**

**Articolo 19 G Incompatibilità**



## CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona della persona di \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, giusta i poteri conferitigli da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche “**Committente**”)

### E

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ = P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_ (di seguito per brevità anche “**Impresa**” o “**Fornitore**”)

### OPPURE

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ =, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ =, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ =, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_; (nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Impresa** o “**Fornitore**”)

### PREMESSO CHE

- a) l’art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che *“Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A. (...)”*; ;
- b) l’art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che *“(…) Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi”*;
- c) in data 4 febbraio 2019 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita Convenzione - ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n.



95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- disciplinante i rapporti – nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei;

- d) in forza di tutto quanto precede, Consip provvede allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- e) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
- f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da \_\_\_\_\_ mediante \_\_\_\_\_ avente numero \_\_\_\_\_, del valore di \_\_\_\_\_, e la polizza assicurativa richiesta della \_\_\_\_\_ avente numero \_\_\_\_\_; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) l'Impresa ha presentato a dimostrazione del pagamento degli oneri relativi all'imposta di bollo il contrassegno n. \_\_\_\_\_ per un importo pari a € \_\_\_\_\_. *(oppure in alternativa qualora il pagamento dei suddetti oneri sia avvenuto con modalità virtuale)* l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate \_\_\_\_\_", ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 642 del 1972 e di successivi decreti attuativi, n. \_\_\_\_\_, per un importo pari a € \_\_\_\_\_.
- h) successivamente alla sottoscrizione da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- i) il numero di repertorio del contratto è il seguente \_\_\_\_\_, il codice identificativo gara , CIG, è il seguente: 91725156D4;
- j) il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- k) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- l) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Capitolato tecnico; Allegato "III" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara, Allegato "IV" - Patto di integrità; *<eventuale, l'Allegato V - Contratto di avvalimento>*, nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;



- m) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi “solari”, ove non diversamente stabilito;
- n) valgono le seguenti definizioni:
  - per la Committente si intende Sogei S.p.A., Società Generale d'Informatica;
- o) il presente non si caratterizza per alta intensità di manodopera ai sensi dell’art. 50, d.lgs. 50/2016;
- p) nel presente contratto non trova applicazione quanto previsto dall’art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazione, dalla Legge n. 157/2019 e così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 1/E, del 12 febbraio 2020;
- q) *[eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire i riferimenti e lo stato del contenzioso: \_\_\_\_ risulta allo stato pendente, innanzi al \_\_\_\_\_, giudizio R.G. \_\_\_\_\_, instaurato dalla \_\_\_\_\_ contro \_\_\_\_\_, per \_\_\_\_\_.]*

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1 S**

#### **OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. La Committente, nell’interesse proprio, affida al Fornitore, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
  - a) n. 300 ventilconvettori come da caratteristiche previste nel Capitolato tecnico al par. 3.1;
  - b) Servizi di manutenzione in garanzia e per la durata complessiva di 24 (ventiquattro) mesi decorrente dalla “Data di accettazione della fornitura” di cui all’articolo 9 S “Verifica di conformità”, secondo quanto descritto nel Capitolato Tecnico.
2. Le apparecchiature di cui al precedente comma 1, lettera a), dovranno essere corredate dalla relativa manualistica, nonché da tutta la documentazione tecnica e d’uso necessaria per il corretto utilizzo redatta in lingua italiana.
3. Le apparecchiature e i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d’uso.
4. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso la sede di Sogei. Salvo diversa indicazione della Committente, per la consegna il Fornitore dovrà attenersi alle modalità descritte nel Capitolato tecnico.
5. Nel caso in cui il Fornitore consegnasse i prodotti senza aver preventivamente preso accordi con l’ufficio preposto alla ricezione con almeno 48 ore di anticipo rispetto al momento della consegna, la Committente si riserva la facoltà di non prendere in carico la merce in arrivo.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di sistemi idronici ventilconvettori a soffitto per la sede SOGEI – ID 2501

Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



6. Il timbro di ricevuta, da parte dell'addetto della Committente alla ricezione, sulla documentazione presentata dal Fornitore, vale esclusivamente come avviso di ricezione del/i relativo/i collo/i dei prodotti oggetto di fornitura, essendo la sua accettazione definitiva subordinata all'esito positivo della verifica di conformità.
7. Qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto, la Committente si riserva la facoltà di respingere i prodotti in consegna senza alcun addebito per la stessa.
8. E' designato quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, il Dott. \_\_\_\_\_. *<in alternativa:* Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. \_\_\_\_\_ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. \_\_\_\_\_>.
9. Il nominativo del Responsabile della Fornitura è \_\_\_\_\_ il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto. I suoi riferimenti sono: tel. \_\_\_\_ mail \_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_. Gli indirizzi del Fornitore al quale Sogei potrà rivolgersi sono tel. \_\_\_\_ mail \_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_. Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, il Fornitore dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Sogei eventuali modifiche.

## ARTICOLO 2 S

### DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare dei 36 mesi successivi. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 32, comma 13, D. Lgs. 50/2016, contestualmente alla stipula. Le parti convengono pattiziamente che la data di stipula del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte della SOGEI. Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. n. 120/2020 DL. 76/2020.
2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

## ARTICOLO 3 S

### MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Come chiarito dal comunicato ANAC del 23 marzo 2021 l'Amministrazione Contraente potrà imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni e agli stessi prezzi unitari previsti dal Contratto solo laddove ricorrano i presupposti di cui al combinato disposto dei commi 1, lett. c) e 12 dell'art. 106, del Codice.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di sistemi idronici ventilconvettori a soffitto per la sede SOGEI – ID 2501

Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



2. Nei casi di cui al precedente comma del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

#### **ARTICOLO 4 S**

##### **OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:
  - a) all'imballaggio delle apparecchiature, eseguito con i materiali necessari, conforme alle norme in vigore, a seconda della loro natura;
  - b) al trasporto alla sede dell'Amministrazione;
  - c) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
3. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.
4. Le apparecchiature oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Committente alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.



7. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
9. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
10. *<eventuale nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento>*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto >.

## **ARTICOLO 5 S**

### **PROPRIETÀ DELLE APPARECCHIATURE**

1. La Committente acquisisce la piena proprietà delle apparecchiature a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'art. 95 "Verifica di conformità"; prima di tale data tutti i rischi relativi alle apparecchiature saranno a carico del Fornitore anche nell'ipotesi di detenzione della stessa da parte della Committente.

## **ARTICOLO 6 S**

### **GARANZIE**

1. Il Fornitore garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. Il Fornitore garantisce espressamente che le apparecchiature e i materiali sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
3. Le suddette garanzie sono prestate in proprio Il Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
4. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo intitolato "Verifica di conformità".
5. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.



6. In caso di inadempienza da parte del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo intitolato "Risoluzione", in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c..

## **ARTICOLO 7 S**

### **SUBAPPALTO**

*< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2 >*

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_ per una quota pari al \_\_\_\_\_(%) dell'importo contrattuale.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

*< ...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1>*

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

## **ARTICOLO 8 S**

### **CONSEGNA**

1. La consegna della fornitura oggetto del presente contratto dovrà essere eseguita dal Fornitore secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico ed entro i termini nello stesso stabiliti oppure entro il diverso termine stabilito tra le parti. Si precisa che la consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa.

## **ARTICOLO 9 S**

### **VERIFICA DI CONFORMITÀ**

1. Entro il termine di 30 giorni decorrente dalla consegna, le apparecchiature, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", saranno sottoposte a Verifica di conformità da parte della Committente al fine di riscontrare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi Allegati.
2. A tal fine, il Fornitore dovrà, altresì, consegnare un "Piano di collaudo", contenente la proposta relativa alle operazioni e funzionalità che saranno oggetto di Verifica di conformità dei prodotti oggetto della fornitura.
3. Il Fornitore prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
4. La verifica di conformità verrà effettuata, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà conclusa con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S, comma 1 lett.  
a) entro il termine di 30 giorni con decorrenza dalla consegna.





5. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile SOGEI per gli adempimenti di competenza.
6. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
7. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura" con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S comma 1, lett. a), relativamente alle attività verificate da parte della Committente>.
8. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo articolo intitolato "Penali". Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
9. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
10. In sede di verifica di conformità, il Fornitore si impegna a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature, nonché tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte della Committente.
11. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
12. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
13. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
14. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
15. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
16. Su richiesta del Fornitore, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall' Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'art. 1 S.



## ARTICOLO 10 S

### PENALI

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di consegna delle apparecchiature di cui al precedente articolo intitolato "Consegna" la Committente applicherà al Fornitore una penale pari a all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale. Resta convenuto che il Fornitore s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca prodotti non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.
2. Qualora il Fornitore non consegni il Piano di verifica di conformità entro il termine previsto, la Committente applicherà una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo.
3. Qualora la Verifica di conformità non si concluda positivamente entro il termine prescritto dall'art. "Verifica di conformità" applicherà una penale pari allo all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo fino alla conclusione positiva.
4. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 3 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
5. Il Fornitore prende atto ed accetta che la Committente si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico.
6. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
7. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Fornitore si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse/dovessero subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore.
8. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo.
9. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
10. Nel caso in cui l'applicazione delle penali da quantificare in percentuale sul corrispettivo massimo complessivo, sia successiva ad incrementi del corrispettivo massimo in corso di vigenza contrattuale, dovuti a modifiche di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016, il valore di



ciascuna penale sarà calcolato sul corrispettivo massimo complessivo così come incrementato.

## ARTICOLO 11 S

### CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale globale, calcolato sulla base del corrispettivo unitario per le apparecchiature fornite riportato nella dichiarazione d'offerta, omnicomprensivo fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi *<inserire importo in cifre >* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_) comprensivo della manutenzione in garanzia per un periodo di 24 mesi e della documentazione di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione".
2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. A partire dalla data di stipula del contratto, alla scadenza di ciascun semestre (di seguito, "Periodo di Rilevazione"), i prezzi relativi ai beni oggetto di acquisto di cui all'art. 15 (di seguito i "Prezzi oggetto di Rilevazione") potranno essere oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 in base all'indice dei "Prezzi alla produzione dell'industria" relativi al Codice ATECO 2825 "Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione (voce "totale")" (dati mensili, base 2015), di seguito "Indice di Riferimento", pubblicato da ISTAT sulla pagina web dati.istat.it. In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il più recente valore dell'Indice di Riferimento disponibile alla data di stipula del contratto e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione. Si precisa che non verranno presi in considerazione i dati provvisori.  
Qualora la variazione percentuale dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 10% (di seguito, la "Soglia di Variazione"), i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, previa istanza del Fornitore stesso, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla Soglia di Variazione (di seguito, i "Prezzi Revisionati").
6. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.
7. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.



8. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.
9. Al presente contratto non si applica l'anticipazione del prezzo del 20% di cui all'art. 35, comma 18, del Codice, in quanto non ricorrono i presupposti ivi previsti.

## ARTICOLO 12 S

### FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 11 S "Corrispettivo", comma 1, il Fornitore: con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S comma 1 lett. a), inclusiva del servizio di manutenzione in garanzia, il Fornitore potrà emettere fattura a decorrere dalla relativa "Data di accettazione della fornitura" di cui all'art. 9 S comma 7;
2. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore>*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
4. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
5. Si precisa che le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) Nota di consegna ii) verbale positivo di verifica di conformità iii) Nota rimozione dei residui/rifiuti (se presenti).
6. Indicare in fattura i dati sopra riportati.  
*<nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione pro-quota, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.*  
*<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si*



impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.

7. *<nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario *>*.
8. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, saranno stabiliti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice e del D. Lgs. 231/2002 e s.m.
9. Con cadenza trimestrale, il Fornitore dovrà dimostrare di aver correttamente eseguito le obbligazioni di cui agli articoli "Personale Impiegato" e "Inadempienze contributive e retributive" nel corso del periodo temporale sopra indicato, con riferimento agli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti del personale impiegato nell'appalto; esso pertanto dovrà produrre la specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da persona munita di comprovati poteri di firma del Fornitore stesso, e trasmettere anche le dichiarazioni rese dagli eventuali subappaltatori/subcontraenti/subaffidatari/subfornitori ad ogni titolo coinvolti, attestanti ciascuna la corresponsione integrale delle retribuzioni/obblighi previdenziali nei confronti del proprio personale impiegato nell'appalto, secondo lo schema disponibile sul sito internet **www.sogei.it -> Home > Area Fornitori, nella sezione "Dichiarazioni regolarità trattamenti retributivi"**. In mancanza di tali dichiarazioni la Sogei si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle fatture già trasmesse e di quelle future. Resta salva la facoltà di Sogei di eseguire verifiche a campione con possibilità di richiedere documentazione a comprova diversa da quella sopra indicata. Resta salva altresì la facoltà di Sogei di chiedere al fornitore la produzione di quanto sopra sulla base di una diversa cadenza temporale.

Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: [Areatesoreria@sogei.it](mailto:Areatesoreria@sogei.it) tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione.

La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

10. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.



11. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
12. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G, comma 12, del Contratto.
13. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI>*: Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un RTI, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate>.

#### **ARTICOLO 13 S**

##### **CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE**

1. Resta ferma la clausola risolutiva prevista all'art. 17 S comma 1.

#### **ARTICOLO 14 S**

##### **OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.



5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
9. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

## **ART. 15 S**

### **OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

1. Il Fornitore prende atto che il MOG Sogei è costituito da: (i) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001, (ii) Piano di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e si impegna a conoscere e rispettare quanto da essi disposto e rinvenibile sul sito **www.sogei.it**, nella sezione Società trasparente - altri contenuti - Prevenzione della corruzione con riferimento alla L. 190/2012 e nella sezione Società Trasparente - Disposizioni generali – Atti generali per quanto attiene al D.Lgs. 231/2001
2. Il Fornitore si impegna a conoscere e rispettare il Codice Etico Sogei rinvenibile sul sito **www.sogei.it**, nella sezione Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali.





3. Il Fornitore, inoltre, si impegna a conoscere e rispettare la parte relativa alle “Aree a rischio reato ex D.Lgs. n. 231/2001” che verrà messa a sua disposizione contestualmente alla documentazione contrattuale.
4. L’Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001; (ii) a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Sogei, ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iv) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 adottati da Sogei. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Sogei e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
5. Inoltre, il Fornitore dichiara che: (v) non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso.
6. Il Fornitore si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
7. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad indicare i soggetti obbligati per i quali si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi anticorruzione e del Codice Etico.
8. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Sogei ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..

#### **ART. 16 S**

##### **FUORI PRODUZIONE**

1. Nel corso di durata del contratto, il Fornitore potrà non fornire l’apparecchiatura o il dispositivo opzionale come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto “fuori produzione” accertato mediante la seguente documentazione da consegnare alla Committente:
  - a) dichiarazione in originale di “fuori produzione” resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
  - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”.





A tal fine, potrà essere richiesta dalla Committente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

Si precisa che, esclusivamente nel caso di “fuori produzione” è ammesso il mutamento della marca delle apparecchiature e/o componenti opzionali offerti, a condizione che nella dichiarazione di “fuori produzione” rilasciata dal produttore, il produttore medesimo dichiari di non disporre di nessuna apparecchiatura e/o componente opzionale avente funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle da sostituire.

2. All’esito dell’analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, la Committente procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”.

In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, la Committente chiederà al Fornitore di mettere a disposizione, presso la sede della medesima Committente, il campione del prodotto offerto in sostituzione comprensivo degli eventuali dispositivi opzionali entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa richiesta, per essere sottoposto a verifica di corrispondenza rispetto alle caratteristiche e funzionalità del prodotto dichiarato “fuori produzione”. La verifica verrà effettuata alla data indicata in apposita comunicazione con la quale verrà altresì invitata a presenziare persona incaricata dal Fornitore; in ogni caso, la verifica avverrà a cura ed onere del Fornitore e sarà responsabilità del Fornitore medesimo predisporre le apparecchiature e tutte le procedure necessarie allo scopo.

3. Solo all’esito dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 2, la Committente ha la facoltà di:
  - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dalla presente contratto, ovvero
  - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura dell’apparecchiatura o del dispositivo opzionale dichiarato “fuori produzione”, sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

*[eventuale: se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire il seguente comma:*

**ART. 17 S – PENDENZA DI RICORSO GIURISDIZIONALE NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

1. In virtù della stipula in pendenza del/i ricorso/e giurisdizionale/i in premessa, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati da chicchessia - dovesse essere imposto il riesame e/o l’annullamento, anche in autotutela, dell’aggiudicazione definitiva e/o della gara e da ciò scaturisse qualsiasi tipo di invalidità e/o perdita di efficacia del contratto, il Fornitore con la sottoscrizione del contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti della stazione appaltante. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all’impugnativa dei provvedimenti giudiziari e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.]

Roma, lì \_\_\_\_\_



La Committente  
Il Presidente

\_\_\_\_\_  
*F.to digitalmente*

L'Impresa  
il legale rappresentante

\_\_\_\_\_  
*F.to digitalmente*

***NB: In caso di sottoscrizione del documento con firma grafica PAdES (file con estensione .pdf) il sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni punto del documento in cui sottoscrizione è richiesta.***

***In caso di sottoscrizione del documento con firma CAdES (file con estensione .p7m) il sottoscrittore deve ripetere l'apposizione della firma per tre volte; le firme rese con tale modalità si intendono riferite rispettivamente al contratto nel suo complesso, al patto di integrità e alle clausole vessatorie.***

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

**con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:**

Articolo 2 S - Durata;

Articolo 3 S - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia;

Articolo 4 S - Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore;

Articolo 5 S - Proprietà delle apparecchiature;

Articolo 6 S - Garanzie;

Articolo 9 S - Verifica di conformità;

Articolo 10 S - Penali;

Articolo 13 S - Condizione particolare di risoluzione;

Articolo 14 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Articolo 15 S - Obblighi relativi al Codice etico e al Piano di prevenzione della corruzione

**con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:**

Articolo 2 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Articolo 3 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;

Articolo 4 G - Obblighi di riservatezza;

Articolo 5 G - Brevetti industriali e diritti d'autore;

Articolo 6 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;

Articolo 7 G - Proprietà dei prodotti;

Articolo 8 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di sistemi idronici ventilconvettori a soffitto per la sede SOGEI – ID 2501

Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Articolo 10 G – Garanzia definitiva;  
Articolo 11 G – Recesso;  
Articolo 12 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;  
Articolo 13 G - Trasparenza dei prezzi;  
Articolo 14 G – Subappalto;  
Articolo 15 G - Foro esclusivo;  
Articolo 16 G - Trattamento dei dati personali;  
Articolo 17 G - Risoluzione;  
Articolo 18 G - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

L'Impresa  
il legale rappresentante

---

*F.to digitalmente*